



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente -
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
ALFREDO GUARDIANO
RENATA SESSA
PIERANGELO CIRILLO - Relatore -

Sent. n. sez. 470/2025
UP - 10/04/2025



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
nel procedimento a carico di:



avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANTONIO
BALSAMO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18 novembre 2024, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di , in relazione al reato di furto di energia elettrica, per mancanza della necessaria querela.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, «al fine di trarne per sé o per altri, si impossessava di energia elettrica di proprietà dell'Enel, sottraendo energia



elettrica all'ente erogatore, mediante manomissione di due cavi di colore blu posti sopra il contatore, nell'immobile ubicato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], avvalendosi di mezzo fraudolento (realizzazione di un allacciamento abusivo alla rete elettrica) e usando violenza sulle cose (manomissione del contatore per la misurazione dei consumi)».

Il Tribunale ha osservato che: per effetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022, la fattispecie originariamente contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili a querela; alla scadenza del termine previsto dal regime transitorio dettato dall'art. 85 del d.lgs. citato, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa; non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva fatta (all'udienza del 3 ottobre 2024) dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto tardivamente operata, dopo che era già emersa l'insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità. Il Tribunale ha ritenuto che il decorso del termine relativo alla proposizione della querela imponesse l'immediata declaratoria dell'improcedibilità dell'azione penale.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali.

Rappresenta che il pubblico ministero aveva contestato la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che rendeva il reato procedibile d'ufficio.

Tanto premesso, sostiene che il Tribunale, nel ritenere priva di rilievo la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, avrebbe leso il potere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale e di modificare l'imputazione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

L'unico motivo di ricorso è fondato, atteso che il reato deve essere considerato procedibile d'ufficio, risultando contestata in fatto la circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.



2. Va premesso che, a seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.

In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 citato.

3. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; l'originaria imputazione non conteneva l'enunciazione letterale dell'aggravante dall'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, anche se era specificato che il furto di energia elettrica era stato realizzato mediante «allacciamento abusivo alla rete elettrica».

4. La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della *res*, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "pubblico servizio"), che riposa su considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto.

Tuttavia, come già affermato da questa Corte, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione "non formale", quando la descrizione di essa renda manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un



interesse dell'intera collettività (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943; si veda nello stesso senso in motivazione anche Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 02).

5. Le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019), hanno accreditato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione "in fatto" delle aggravanti.

5.1. La pronuncia chiarisce che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all'imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa.

A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che: «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»; «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato»; diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infatti, «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio». In relazione a quest'ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.

5.2. L'insegnamento delle Sezioni Unite è, quindi, nel senso di ammettere la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie.



Chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato all'esplicitazione di essi.

Vi sono dei casi in cui la contestazione delle circostanze è resa immediatamente comprensibile dal mero riferimento a dati materiali che si possono definire "autoevidenti", come ad esempio: il numero delle persone che hanno concorso nel reato di furto (art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.), quando l'imputazione indichi tutti i concorrenti; la pluralità delle persone offese, quando risulti dal capo di imputazione (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013); il rapporto di parentela o di coniugio, quando l'imputazione lo specifichi (Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, Rv. 269615); la minore età della vittima, quando l'imputazione indichi l'età della persona offesa o la sua data di nascita (Sez. 5 n. 28668 del 09/06/2022, Rv. 283540).

Sul versante opposto vi sono dei casi, come quello della aggravante del falso commesso su atto fidefacente, deciso da Sezioni Unite Sorge, che involgono elementi valutativi talmente complessi da non lasciare spazio ad alternative e rendere necessario esporre la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).

Tra gli elementi "autoevidenti" e quelli implicanti valutazioni molto complesse, si collocano le varie tipologie di circostanze che, come detto, richiedono un'esplicitazione delle loro caratteristiche in termini adeguati.

Nella sentenza Sorge, si ricostruisce in modo articolato e non con una soluzione rigida la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica dell'autoevidenza. Nei casi in cui la circostanza aggravante è integrata da elementi che richiedono un apprezzamento giuridico/fattuale di natura complessa, il cui esito è necessariamente "aperto", per le Sezioni Unite, è certamente doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa, ma è anche consentito ritenere il connotato giuridico/fattuale in questione adeguatamente contestato mediante "espressioni evocative" che lo riguardino espressamente e che, perciò, risultino idonee a sostituire, con la medesima efficacia, la contestazione formale.

Per le aggravanti valutative, risulta, pertanto, consentito il ricorso a una contestazione "non formale", mediante il ricorso alla perifrasi o al "giro di parole".

6. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza secondo cui ha natura "valutativa" e non "autoevidente" la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di



furto, destinato a pubblico servizio; con la precisazione, però, che, in coerenza a Sezioni Unite *Sorge*, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione. Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione “non formale”, che, però, renda manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, *Centamore*, Rv. 286943).

6.1. La destinazione a pubblico servizio del bene-energia, oggetto di furto, non è un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermata o negata, richiede una complessa valutazione da parte dell'interprete, riguardante anche norme extra-penali. Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblica e collettiva dell'interesse eventualmente attinto nel caso concreto.

L'aggravante in questione mira a punire più severamente l'azione ablativa dell'agente in quanto pertinente a un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per una sua intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio.

La verifica circa la sussistenza dell'aggravante in parola passa, inoltre, per la nozione, più generale, di “destinazione a pubblico servizio”, che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, *Giordano*, Rv. 257773).

6.2. In conclusione, l'aggravante in questione è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale dell'aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione “non formale”, che, però, deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.

Tale scopo appare raggiunto quando – come nel caso in esame – nel capo di imputazione si faccia riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete, per l'appunto, capace di dare luogo a un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza “pubblica”.

Discende che il Tribunale, a fronte di un capo di imputazione che specificava che il furto di energia era stato realizzato mediante allaccio diretto alla rete elettrica, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dall'art. 129 cod. proc. pen., poiché, pur in presenza della contestazione “non formale” di



un'aggravante idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenuto decisivo il dato della mancanza di querela della persona offesa.

7. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 18 novembre 2024 e, dunque, dopo l'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).

Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l'unico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente all'annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari.

Così deciso, il 10 aprile 2025.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

